



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

*Sezione Civile*  
*-procedure concorsuali-*

---

PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE EX ART. 14-TERDECIES L. 3/2012

**Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca**

Visto il ricorso presentato in data 14/12/2023 da ■ (c.f. BZZLSE70R43F097N) rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO PICCIONI

Esaminati gli atti, acquisita la relazione del Liquidatore e sentite le parti interessate in modalità cartolare, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con il ricorso in oggetto, ■ ha chiesto di accedere al beneficio della liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012 aperta con decreto in data 19/07/2029 e dichiarata chiusa con decreto del 17/04/2024.

Il ricorso è stato presentato prima della chiusura della procedura e risulta, quindi, rispettato il termine di decadenza di un anno successivo alla chiusura della liquidazione.

La ricorrente ha documentato di aver notificato l'istanza ai creditori non integralmente soddisfatti con il deposito telematico in data 30/01/2024.

Entro il termine assegnato non risultano proposte opposizioni od osservazioni da parte dei creditori e nessuna costituzione è intervenuta entro l'udienza fissata per il 21/03/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..

Dalla relazione depositata dal liquidatore in data 14/03/2024 e dall'esame degli atti della procedura liquidatoria emerge la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 14-terdecies comma 1 l. 3/2012.

La debitrice risulta, infatti, aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornito tutte le informazioni e la documentazione utile, adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni di liquidazione, come precisato dal Liquidatore.

La ██████████ non ha inoltre ritardato in alcun modo o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura.

Non risulta che la debitrice abbia già fruito di precedente esdebitazione negli otto precedenti né che sia stata condannata, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 16 l. 3/2012 come riscontrabile anche dai certificati del casellario e dei carichi pendenti.

Nel corso di tutta la durata della procedura la ricorrente ha continuato a svolgere attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alle condizioni di mercato, mettendo a disposizione della procedura una parte del reddito, tenuto conto del valore dei ricavi derivanti dall'attività di consulenza per l'allestimento di pubblici esercizi, hotel e ristoranti che ha subito pesanti limitazioni nel periodo della pandemia (dalle dichiarazioni fiscali emergono infatti redditi pari € ██████████ per l'anno 2019, a € ██████████9 per il 2020, a € ██████████ per 2021 e € ██████████ per il 2023).

Nel corso della procedura sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori con titolo o causa anteriore all'apertura della liquidazione.

In particolare, nel corso della procedura è stato eseguito un primo riparto parziale con il quale sono stati distribuiti ai creditori complessivi € 82.309,69 e in sede di riparto finale è stata distribuita l'ulteriore somma di € 15.784,84.

A tale riguardo è opportuno precisare che, in analogia a quanto previsto per l'esdebitazione del fallito ai sensi dell'art. 142, 2° c., l. fall., la condizione del soddisfacimento parziale deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori, ivi compresi i creditori chirografari per l'intero, non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (*"In tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il*

*fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell' art. 142, 2° c., l. fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un' interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l' istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all' art. 2740 c.c., è già previsto nell' ordinamento concorsuale, all' esito del concordato preventivo (art. 184 l. fall.) e fallimentare (art. 135 l. fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, 2° c., l. fall.” Cass., sez. un., 18.11.2011 n. 24214). Una diversa interpretazione svilirebbe, infatti, la ratio premiale perseguita dal legislatore, in quanto pagare almeno in parte tutti i creditori, in presenza di un ceto di privilegiati, significherebbe postulare il pagamento integrale di questi ultimi, non potendosi altrimenti procedere a nessun pagamento in favore dei chirografari.*

Spetta, pertanto, al giudice di merito l' apprezzamento in concreto del perimetro applicativo dell' istituto, per l' attuazione del quale, non operando soglie numeriche o percentualistiche di soddisfacimento, assumono rilevanza nozioni sostanziali di pagamento, secondo indici di apprezzabilità che nella singola procedura fallimentare implicano un coordinamento comparativo tra la massa passiva accertata, la liquidazione dell' attivo e l' entità dei riparti.

Tale valutazione deve essere operata secondo un' interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (cfr.

Cass. civile sez. I, 27/03/2018, n.7550) con l'ulteriore precisazione che la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente (cfr. Cass. 12/05/2022 n. 15246).

Nella procedura liquidatoria chiusa, a fronte di un passivo accertato pari a € 175.249,40 è stato realizzato un attivo di € 113.719,51 che ha consentito di soddisfare i creditori, al netto del pagamento delle spese di procedura e del compenso del Liquidatore, sono stati soddisfatti per complessivi € 87.448,65, pari a poco meno del 50% della debitoria complessiva, misura questa da ritenersi del tutto apprezzabile e sufficiente a giustificare la finalità premiale perseguita dal legislatore, anche in considerazione dell'evidente *favor* mostrato dal legislatore per l'istituto, teso a garantire una seconda *chance* al debitore, tanto che nella riforma delle procedure concorsuali, entrata in vigore dal 15/07/2022, è stata eliminata dalle condizioni per accedere al beneficio ogni riferimento all'elemento oggettivo del soddisfacimento parziale (cfr. art. 280 e 282 CCII).

Dalla documentazione in atti non ricorrono le condizioni ostative al beneficio dell'esdebitazione di cui al secondo comma.

Nello specifico, non è possibile sostenere che il sovraindebitamento sia imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, essendo ascrivibile ad una serie di concause, come già evidenziato nel decreto di apertura della procedura liquidatoria (negativo andamento dell'attività imprenditoriale svolta, con riduzione degli introiti e mancati incassi da clienti, separazione dal marito nel 2011 che ha ridotto le entrate familiari ed aumentato le spese proprio in concomitanza con la costituzione della società Rialto S.r.l. che ha richiesto importanti investimenti, ripagati dal buon andamento negli anni 2012 e 2013, seguiti dalla difficoltà legate a contenziosi e mancati incassi nel 2014 che hanno poi indotto la Bazzocchi a cedere nel 2015 le proprie quote di partecipazione a tale società).

Non vi sono elementi per affermare che nei cinque anni precedenti l'apertura della procedura di liquidazione, o nel corso della stessa, la debitrice abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del patrimonio o simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda di esdebitazione.

**per questi motivi**

visto l'art. 14-terdecies l. 3/2012

in accoglimento della domanda proposta in data 14/12/2023

**dichiara inesigibili**

nei confronti di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), i crediti non soddisfatti integralmente nella procedura liquidatoria aperta con decreto del 19/07/20219 e chiusa in data 17/04/2024.

**avverte**

**che** il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento su istanza dei creditori ove risulti

- a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2 lett. b);
- b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti:

**che** contro il presente provvedimento è ammesso reclamo ex art. 739. c.p.c.

**che** l'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento ed alimentare; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si comunichi.

Forlì 17/04/2024

Il Giudice

*Dott. ssa Barbara Vacca*